



**AUTORITÀ DI DISTRETTO DELL'APPENNINO CENTRALE**  
*Ufficio Piani e Programmi*

Via V. Monzambano, 10  
00185, Roma  
tel. 06.49249221 fax 06.49249300

**Indirizzi procedurali per il rilascio di  
pareri idraulici nelle aree del Piano di  
bacino PS5-Area metropolitana di Roma.**

# **Indirizzi procedurali per il rilascio di pareri idraulici nelle aree del Piano di bacino PS5-area metropolitana di Roma.**

## **Indice**

### **Titolo I - Generalità**

1. Ambito di riferimento
2. Natura dei pareri richiesti
3. Autorità amministrative - Autorità idrauliche competenti
4. Individuazione delle competenze idrauliche-Carta delle competenze
5. Definizione dei tiranti idrici e franchi idraulici
6. Distanza minima dai corsi d'acqua e dai canali
7. Limiti del comprensorio di bonifica nel comune di Roma
8. Necessità del parere idraulico per interventi ammessi in fasce A/ B/C o aree R4/R3 /R2 del PAI
9. Opere per la messa in sicurezza nei casi di interventi edilizi ammessi
10. Effetti indotti sul regime idraulico "ante" (studi SRi)
11. Contestualizzazione intervento di m.s. eseguito in modo locale o puntuale

### **Titolo II - Pareri idraulici**

1. Aspetti del parere
2. Analisi necessari ai fini del parere idraulico
3. Certificazione per quanto all'art.47 - Piani attuativi "fatti salvi"
4. Certificazione carico urbanistico
5. Esame generale rilascio parere idraulico per interventi edilizi (nuove realizzazioni, modifiche esistenti con e senza ampliamento) diagrammi di lavoro figure 2/3/4

### **Titolo III - Casi particolari**

1. Condoni
  - 1.1 Riferimenti
  - 1.2 Silenzio assenso
  - 1.3 Richieste per unità o porzioni
2. Piano Casa
  - 2.1 Riferimenti
  - 2.2 Esame richieste

## **Allegati:**

### FIGURE

Figure n.2 Esame parere idraulico I fase- localizzazione

Figura n.3 Esame parere idraulico II fase

Figura n.4 Esame parere idraulico III fase-Studi SRi

### CARTE

n. 1 Carta delle competenze idrauliche -funzioni amministrative.

n. 2 Carta competenze idrauliche -manutenzioni - Consorzio di Bonifica CBTAR-delibera n. 238 Regione Lazio /2004.

## **Titolo I - Generalità**

### **1. Ambito di riferimento**

Le presenti indicazioni sono riferite all'area metropolitana di Roma come delimitata dalla pianificazione di bacino detta PS5- Piano stralcio area metropolitana di Roma - approvato nella sua originale versione con DPCM del 2009 ed aggiornato con la II variante, approvata dal Comitato Istituzionale della Autorità di Bacino nella seduta del dicembre 2014 e attualmente (giugno 2017) scontata la fase della valutazione VAS in fase di approvazione finale.

Detto ultimo aggiornamento del PS5 contiene, per la parte del rischio idraulico, l'aggiornamento effettuato e già vigente, come norme PAI, dai Decreti Segretariali n.32 del 2015 e n.58 del 2017; tali Decreti, come detto in aggiornamento del PAI, comportano di conseguenza l'applicazione immediata delle norme tecniche del PAI e in particolare delle limitazioni alle trasformazioni imposte con gli artt. 28,29,30,31,32 delle NT.

### **2. Natura dei pareri richiesti**

Le NT del Pai prevedono che per le aree perimetrare a rischio o pericolosità (dette R o fasce) siano possibili solo determinati interventi in funzione quindi del livello di rischio o pericolosità e che per talune fattispecie siano necessari i pareri idraulici della cosiddetta Autorità Idraulica Competente (*detta A.I.C. nel prosieguo*) di cui al vigente R.D. n. 523/1904.

La perimetrazione di aree assoggettate a NT, con la conseguente necessità dei pareri previsti dal R.D. n.523, estende alle aree comprese nei perimetri, le valutazioni sul buon regime delle acque pubbliche originariamente previste dal R.D. n.523

*"in generale sugli usi, atti o fatti che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde dei corsi d'acqua".*

In sostanza il richiesto parere ai sensi del R.D. n.523, in carico in origine alla Autorità amministrativa (*governo, provincia o comune secondo la categoria delle opere idrauliche interessate*), nato per valutare la compatibilità con il buon regime delle acque del corso d'acqua, estende la valutazione di compatibilità con il regime delle acque, ma questa volta, riferite ad un area inondabile e non solo un corso d'acqua con estensione prevalente lineare.

Pertanto, il richiesto parere fa espressamente richiamo al R.D. n.523 per identificare la necessità di valutazione di coerenza da parte di una autorità amministrativa verso il "*buon regime delle acque*" con oggetto esteso ad un regime che si va ad instaurare su un area inondabile, come racchiusa nel perimetro dell'area a rischio inserita nel PAI.

In questo senso il "regime delle acque" da valutare per l'espressione dei pareri, nei casi richiesti ed indicati negli artt. 28,29,30,31,32 delle NT del PAI, riguarderà l'area racchiusa dal perimetro identificato dal PAI (o dai Decreti Segretariali) con riferimento essenziale ai parametri idraulici riscontrabili dagli studi del PAI rispetto alle piene di riferimento (*con tempi di ritorno di 50,200 e 500 anni*).

### **3. Autorità amministrative - Autorità idrauliche competenti**

La Regione Lazio, in attuazione dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha disciplinato con **legge regionale n.53/1998 il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo** al fine di garantire la riorganizzazione dei servizi di difesa del suolo, con l'obiettivo di realizzare una effettiva ed omogenea attività di vigilanza e manutenzione del territorio.

Al capo II della legge sono definite **le funzioni amministrative** specifiche derivate ai vari soggetti nella materia della "difesa del suolo":

**Art.8 alla Regione** *In materia di difesa del suolo, sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative non conferite agli enti locali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 e, in particolare, quelle concernenti: a) le opere idrauliche relative alle aste principali dei bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale. In tali ambiti, la Regione svolge anche le funzioni relative a: 1)il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua di cui all'articolo 31; 2) la polizia idraulica, i servizi di piena e di pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri previsti dal r.d. 523/1904 e dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669.*

**Art 9 alle Province** *Le funzioni amministrative concernenti: a) le opere idrauliche, non riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 8; b) le opere di bonifica; c) la forestazione e le sistemazioni idraulico-forestali finalizzate alla difesa del suolo;d) la polizia idraulica, i servizi di piena e pronto intervento, le autorizzazioni ed i pareri disciplinati dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 8 maggio 1904, n. 368 nonché le funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numeri 1, 3, 4 e 5, salvo che per le aste principali dei bacini idrografici di competenza regionale ai sensi dello stesso articolo ....*

**Art.10 ai Comuni** *Le funzioni amministrative concernenti: 1) le opere di consolidamento e difesa dei centri abitati; 2) i sistemi di opere di bonifica ad esclusivo servizio delle zone urbanizzate, individuati e trasferiti dalla Giunta regionale, sentite le province interessate, con apposita deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicarsi sul BUR.*

Da quanto riportato quindi le A.I.C. possono essere, non risultando allo stato casi di cui all'art.10, la regione o la Città metropolitana di Roma (ex Provincia di Roma) queste devono rilasciare il parere ai fini idraulici per gli interventi possibili, secondo le NT del PAI, nelle aree definite dal PAI come soggette ad inondazione.

Si evidenzia che le aree a rischio definite nel PAI e dai decreti sono le medesime che si possono riscontrare nel PS5.

Pertanto, quando vi è necessità di richiedere parere per un intervento ricadente in area perimetrata, "in primis", **occorre individuare la competenza amministrativa relativa alle funzioni idrauliche.**

Nell'ambito del reticolo idrografico di riferimento (stato dei corsi d'acqua) ve ne sono alcuni che risultano individuati, per ragioni di pubblico interesse, come o aste principali dei bacini idrografici o soggetti a "servizio pubblico di manutenzione", e di cui la regione se ne è riservata l'amministrazione.

Per tutti gli altri corsi d'acqua che non fanno parte del caso di cui sopra nonché per i canali di bonifica rimane competente la Città Metropolitana di Roma.

Ai fini di fattuale applicazione della legge sono determinanti le seguenti Delibere regionali ai sensi dell'art.31 della LR 53/1998:

*DGR n.4838/1999 Individuazione tratti per istituzione servizio pubblico di manutenzione (soggetti competenti Regione o Province) integrata da n.334 del 18-3-2005 e n.119 del 7-3-2006;*

*DGR n.5079 /99 Definizione Aste principali - competenza regionale diretta;*

*DGR n.4314 del 27/07/1999 e n. 503 del 3/07/2007, Opere ed impianti di preminente interesse regionale*

*DGR n.238 /2004 Competenze idrauliche territorio Agro Romano, Approva cartografia riportante il quadro di competenza dei soggetti.*

Da quanto risulta che:

1)Le funzioni amministrative sono della regione, per i tratti dei corsi d'acqua che si è riservata, altrimenti sono della provincia.

2)Per tutte le opere di bonifica le funzioni amministrative sono della provincia, escluso il caso dei comuni per le opere di bonifica ad esclusivo servizio di zone urbanizzate, come individuate con specifiche delibere regionali; allo stato non si rintracciano delibere di tale tipo.

La Provincia risulta quindi intestataria delle funzioni amministrative per tutto ciò che attiene corsi d'acqua, opere idrauliche e opere di bonifica che non sono riservate alla regione secondo art.8 legge n.53/98.

La competenza amministrativa della Provincia sul reticolo idrografico si estende anche all'interno dell'ambito urbano di Roma, ove esiste un reticolo superficiale, a meno, per evidenza fattuale, dei tratti del reticolo idrografico che risultano definiti in cartografia, ma che sono stati inglobati, tramite tombamenti, nello schema fognario cittadino di gestione diretta da parte del Servizio Idrico ATO2.

#### **4. Individuazione delle competenza idraulica-Carta delle competenze**

Per il riconoscimento della competenza idraulica (A.I.C) relativa ad corso d'acqua superficiale è stata elaborata una opportuna cartografia di riferimento che mostra le diverse competenze relative al rilascio di pareri idraulici, in questa si trovano tratti a *colore arancione*, come riservati alla Regione Lazio – Direzione regionale risorse idriche e difesa suolo-Area Bacini Idrografici, gli altri di *colore blu*, come assegnati alla Città Metropolitana di Roma.

Ove l'intervento, di cui si richiede parere, ricade all'interno di una superficie inondabile, secondo le indicazioni del PAI, se questa è attraversata da un unico corso d'acqua rimane semplice la attribuzione della competenza come derivata dallo stesso corso d'acqua.

Più difficile può risultare il riconoscimento ove la superficie sia soggetta all'attraversamento di più corsi d'acqua, come riconoscibili dall' esame cartografico del reticolo idrografico, e che di questi ve ne sia uno attribuito alla competenza diversa dagli altri.

In tale caso la superficie può risultare assoggettata all'effetto delle acque provenienti da corsi d'acqua con diversa competenze se la superficie è la somma di più aree inondabili.

Tale caso si verifica, ad esempio, nella zona fociale, ove ad aree a rischio definite tali per la piena del Tevere (a competenza regionale) si sovrappongono le aree a rischio per gli effetti dei canali di bonifica (competenza Città Metropolitana); in tal caso si ha superficie con diversa competenza e il parere idraulico deve far riferimento alle due espressioni dovendo comunque essere sintesi di due fenomeni con caratteristiche diverse.

Si indica in tale caso, come riferibile all'effetto maggiore, la AIC prevalente che emanerà il parere finale sentita anche l'altra AIC per la valutazioni occorrente.

L' effetto maggiore è individuato nel piu' elevato tirante tra quelli possibili dovuti ai diversi fenomeni concorrenti.

Il lavoro svolto si concretizza nella carta delle competenze elaborata allo scopo secondo i seguenti lineamenti:

a) Nel comprensorio di bonifica (escluso il perimetro interno giallo)

All'interno del comprensorio dalla cartografia del consorzio di bonifica (allegato1) si sono raggruppati tutti i tratti che sono oggetto di manutenzione perché inseriti nel Piano di Gestione redatto dal CBTAR, ai fini dell'individuazione del riparto di contribuenza e che risultano :

Tratto di competenza provincia (convenzione ATO)

Tratto in servizio di pubblica manutenzione (Provincia)

Tratto di competenza provincia (con contribuzione consortile).

Tutti questi sono raggruppati in colore blu e fanno capo alla Provincia come competenza amministrativa (a tal fine non importa il riferimento al tipo di servizio di manutenzione sono tratti che risultano comunque coperti da attività di manutenzione programmata).

Tutti i rimanenti tratti che comunque si vedono dalle blu-line della cartografia (idrolin regionale e CTR) sono raggruppati in colore blu tratteggiato e fanno capo alla Provincia come competenza amministrativa (questi risultano però privi di manutenzione programmata , sono in carico ai frontisti compresi i comuni).

b) Fuori dal comprensorio di bonifica (incluso il perimetro interno di Roma Capitale).

Con riferimento al reticolo idrografico (blu-line):

Assegnazione colore blu alla Provincia per quelli che risultano coperti da manutenzione pubblica da delibere regionali es: DGR 4038/1999.

Assegnazione colore blu tratteggiato alla Provincia per i rimanenti, per questi tratti non risulta attività di manutenzione che rimane in carico ai frontisti, compresi i comuni.

c) A prescindere dai limiti del comprensorio

Per i tratti regionali individuati come principali (delibera n.5079/99), indipendentemente dall' appartenenza o meno al comprensorio di bonifica, vengono indicati di colore rosso pieno, con attività di manutenzione a carico regionale.

Per le aree che risultano a rischio idraulico o fasce /ABC, dal PAI o dai decreti segretariali, viene campita in giallo il fondo dell'area e assegnata :

campitura giallo - quadretto all'Autorità idraulica Regionale se il rischio proviene da reticolo regionale.

campitura giallo diagonale all' Autorità idraulica Provinciale se il rischio proviene dal reticolo non regionale.

Nelle aree "gialle da PAI" se sono stati rinvenuti tratti non assegnati, in precedenza, alla Provincia con colore blu, sono stati riassegnati alla stessa, salva diversa e futura determinazione regionale.

## **5. Definizione dei tiranti idrici e franchi idraulici**

La definizione dei tiranti idrici, che si possono verificare nella zona oggetto di intervento, è derivata dagli studi idraulici e/o geomorfologici condotti per la individuazione delle zone pericolose, ai fini idraulici, dell'area metropolitana di Roma.

I modelli utilizzati dagli studi suddetti sono diversi e di diversa interpretazione e la loro restituzione ai fini della determinazione del tirante medio, rispetto alla zona di intervento, è un' attività da condurre specificatamente in relazione al numero degli studi eventualmente concorrenti sulla stessa zona e alla conformazione altimetrica della zona in oggetto.

Pertanto, allo stato nelle more di una composizione omogenea e complessiva dei dati che potranno formare apposita cartografie dedicata ai tiranti in funzione del loro tempo di ritorno, il dato "tirante" sarà fornito direttamente dalla ABT tramite apposita richiesta su modulo compilato e pubblicato su sito WEB dell 'ABT.

Sul tirante (t) fornito a richiesta dell'utenza saranno condotte tutte le valutazioni proprie del parere idraulico, come previsto dalle norme del PAI, e per il quale spetta alla AIC l'apposizione di apposito franco idraulico, cioè di quella maggiorazione rispetto allo stesso tirante si pone come un coefficiente di sicurezza.

Con il termine "*franco idraulico*" in letteratura usualmente si intende indicare quella parte della sezione trasversale del corso d'acqua, al di sopra della superficie del pelo libero occupata dalla piena di riferimento e per la quale si opera il dimensionamento progettuale, che viene considerata come ulteriore margine di sicurezza, prima del superamento dell'arginatura, che tiene conto dei fenomeni non facilmente determinabili che possono incrementare il precedente livello determinato e comunque dei danni conseguenti al superamento del livello arginale.

In sintesi il franco idraulico è utilizzato sia per cautelarsi dalle incertezze nella determinazione del livello idrico, tramite le modellazioni adottate, sia per cautelarsi nei riguardi dei possibili danni conseguenti il superamento delle opere progettate.

Nel caso specifico del parere per realizzazioni in aree inondabili il franco (f) assume la valenza di coefficiente di sicurezza come rapporto tra il valore  $T = (t+f)$  e il tirante fornito da ABT(t), come funzione delle considerazioni proprie della AIC sulle specificità locali nonché sulla particolare tipologia dell'intervento richiesto.

Il valore T finale sarà quindi considerato dal progettista dell'intervento proposto come riferimento rispetto al quale dimensionare le eventuali opere di protezione e/o le quote minime dei piani di calpestio dei locali .

## 6. Distanza minima dai corsi d'acqua e dai canali

I vigenti R.D 523 e 368 del 1904, rispettivamente sulle opere idrauliche e corsi d'acqua e sui canali di bonifica impongono distanze minime da applicare per la realizzazione di scavi, movimenti terra e di qualsiasi tipologia di fabbrica e costruzione.

Il divieto di costruzione di opere sugli argini dei corsi d'acqua, previsto dalla lettera f) dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, è informato alla ragione pubblicistica di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici e ha carattere legale e inderogabile: ne segue che le opere costruite in violazione di tale divieto ricadono nella previsione dell'art. 33 della Legge n. 47 del 1985.

Esse, pertanto, non sono suscettibili di sanatoria.

Il divieto di edificazione in oggetto ha carattere assoluto e riguarda in genere le acque pubbliche, ivi compresi i laghi (*C.Stato sez. IV, 5 novembre 2012, n. 5620*).

E' legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l'art. 33 Legge n. 47/85 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree. E' decisivo l'elemento ostativo come la mancata osservanza della distanza minima definita dall'art. 96 del R.D. n.523 per ragioni di sicurezza idraulica.

Con indirizzo costante della giurisprudenza civile e amministrativa si rileva il divieto di costruzione a distanze minori di come previsto dall'art. 96, lett. f), t.u. 25.07.1904 n. 523; tale divieto ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche (e soprattutto) il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (*cf. Cassazione civile, sez. un., 30.07.2009, n. 17784*) cioè, esso è teso a garantire le normali operazioni di ripulitura/manutenzione e a impedire le esondazioni delle acque.

La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l'inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (*TAR Toscana, sez. III - 08/03/2012 n. 439*). In assenza di elementi a suffragio dell'applicazione della deroga contenuta nella lett. F del citato art. 96, ne consegue tra l'altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì -come affermato nella già citata sentenza del TAR Toscana n. 1231/2011 - è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all'interno della c.d. fascia di servitù idraulica, atteso che, nell'ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova trova applicazione l'art. 33 L. 28.02.1985 n. 47 sul condono edilizio.

Per quanto attiene la possibilità di deroga, come prevista dall'art.96 con indicazione di normative locali queste, per prevalere su quella statale, devono avere carattere specifico e pertinente, ossia essere una norma espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza delle costruzioni, che tenga conto della norma generale e della peculiarità delle condizioni del corso d'acqua che tale norma locale vorrebbe trattare, al fine di stabilirvi una deroga.



Quindi il richiamo ad una deroga della distanza come contenuta , eventualmente , nel PRG o dai regolamenti edilizi, è possibile solo nel caso che lo scopo della regolamentazione dell'attività edilizia è quello specifico di salvaguardare il regime idraulico locale, attuando meglio il soddisfacimento dell' interesse pubblico perseguito dalla norma generale (R.D. che prevede una certa distanza minima)., nel casi di esclusiva finalità urbanistiche la deroga non si esplica. (*cfr. Cassazione civile, sez. un., 18.07.2008, n. 19813*).

Di contro la possibilità di deroga, come definita in sede di normativa locale, per il R.D. 523 non si ravvisa per quanto posto con l'art 133 del R.D. 368; questo prevede un intervallo del limite minimo tra 4 e 10 metri da stabilirsi a cura dell'Autorità preposta alla bonifica come necessario " alle normali operazioni di ripulitura e di manutenzione per impedire le esondazioni delle acque.

La distanza minima prevista dai regi decreti, come norma sussidiaria in mancanza di normative locali specifiche, si applica anche al caso di corsi d'acqua confinati in sotterraneo o comunque tombinati e/o coperto e/o intubati, a tal proposito il *Consiglio di Stato sez. IV 23 luglio 2009 n.466 3, Consiglio di Stato sez.V 26 marzo 2009 n. 1884*, ha precisato come valga anche per i corsi d'acqua confinati in sotterraneo mediante opere di tombinatura. (*TSA 29 novembre 2014, n. 246/14 Reg. Gen. 235/12*)

La possibilità di sussistenza ed ammissibilità alla permanenza di fabbricati in aree caratterizzate da fasce di rispetto dei corsi d'acqua secondo quanto previsto dai regi decreti 523 e 368, ribadito che la deroga ai minimi tramite normativa locale si concretizza solo se le normative locali hanno definito i caratteri idraulici specifici che possono portare a distanze minori di quelle definite a carattere generale, con l'ulteriore riserva per i vincoli di cui al RD 368 al valore non superabile dei 4 metri poiché dedicato alle operazioni connesse con la manutenzione, è da considerare, in ogni caso, al concetto di mantenimento così' come introdotto dall'art.133 lettera a) del RD 368 che consente la conservazione delle fabbriche "preesistenti" e che contemporaneamente non apportino pregiudizio idraulico.

In altre parole si può ammettere il mantenimento entro distanze minori delle previste per fabbriche esistenti, ma quando l'immobile non subisca alcuna trasformazione fisica, rimanendo tal quale, e sempre che questo non comporti il concetto "*se rechi pregiudizio*" (verso l'interesse pubblico del regime delle acque e delle manutenzione) in conseguenza della posizione dello stesso.

Al contrario quando si intenda procedere con modifiche , ossia alla sostituzione del fabbricato con uno nuovo, ancorché di sagome imposta e volumetria identiche, l'interesse privato soccombe di fronte a quello pubblico nel senso che ritrova applicazione il limite di distanza da imporre da parte della AIC, quindi la richiesta dell'intervento in modificazione dell'esistente, per costruzioni esistenti entro i limiti minimi di distanza, va valutata comunque con la prescrizione di ripristino dei minimi di distanza.

## **7. Limiti del comprensorio di bonifica nel comune di Roma**

Con deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112 "nuova delimitazione dei comprensori di bonifica", l'intera superficie regionale è stata

classificata territorio di bonifica di seconda categoria e sono stati individuati sei comprensori di bonifica all'interno dei quali sono stati definiti dieci nuovi Consorzi di bonifica.

Con deliberazione del Consiglio regionale 22 luglio 1993, n. 754, sono stati stabiliti gli esatti confini territoriali tra i Consorzi di bonifica su cartografia in scala 1:25.000 ai sensi della DCR 31 gennaio 1990, n. 1112.

Con Deliberazione del C. Regionale del 20 dicembre 1984 n.1061 la Regione Lazio, considerata la notevole estensione urbana e la presenza di numerosi nuclei spontanei recentemente inseriti nel PRG escluse dal perimetro interno di bonifica parte delle zone del comune di Roma.

Detta delibera Regionale fu emanata vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Roma del 1982 n.609, circa la nuova perimetrazione interna del comprensorio, come già delimitato da R.D. 15 ottobre 1931 CC foglio 1 n.34 e con riferimento al DPR del 31 marzo 73 n.2026; quest'ultimo dava mandato alla nuova definizione del perimetro interno del comprensorio successivamente ad una intesa tra Consorzio e Comune, al fine della migliore amministrazione di quella parte della rete scolante non ancora ceduta al Comune ed ancora prevista d'uso nel Piano Generale Collettori e degli impianti di depurazione della città di Roma (V. Ripartizione LL.PP).

Il limite interno del comprensorio veniva riassunto nella planimetria 1-50000 del PRG fogli 8 9 13 14 17 22 23 24 25 26 sud, 13 14 15 16 17 23 26 30 31 32 33 Nord.


La gestione della rete scolante contenuta all'interno del nuovo perimetro, fino ad allora gestita dal consorzio, passo quindi al Comune, destinandone l'uso secondo previsioni dei piani comunali.

Il limite interno del comprensorio di bonifica appare in questo senso modificato e gestito direttamente dal comune di ROMA, anche se da un esame di quanto prevede la legge regionale 53 parrebbe una incoerenza; infatti la legge 53 definisce comunque le competenze ai comuni e le riserva solo ai casi previsti dall'articolo 10- opere di bonifica in aree urbanizzate come definite da apposite delibere regionali.

Appare comunque logico sostenere, visto la ridefinizione del comprensorio di bonifica nel comune di Roma che esclude la parte della figura.1, che in detto territorio rimanga:

- 1) la competenza amministrativa della provincia sul reticolo idrografico, secondo quanto previsto dalla legge 53/98.
- 2) competenza gestionale, e quindi di manutenzione, della rete del Comune di Roma.

## Limite comprensorio bonifica interno alla città di Roma (figura 1)



### 8. Necessita' del parere idraulico per interventi ammessi in fasce A/ B/C o aree R4/R3 /R2 del PAI .

Il parere della Autorità Idraulica è richiesto nella maggior parte dei casi di interventi ammessi dalle NT del PAI con esclusione specifica solo nei seguenti casi:

a) *gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;*

b) *gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico.*

Gli interventi di cui sopra, per essere sottratti alla necessità del parere idraulico non devono comportare nessuna delle seguenti condizioni:

- aumento di volume;
- diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- diversa disposizione delle superfici di sedime;
- cambi di destinazione d'uso;
- modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;  
h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

Al di fuori dei casi a),b),d),h) precedenti è necessario e richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica .

Si evidenziano delle differenze tra interventi ammessi nella fascia A e B(o R4-R3). Nella fascia A/R4 sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 28 c.2 lettere a , r.

Nella fascia B oltre a questi sopra sono ammessi:

a) tutti gli interventi già consentiti nella fascia A di cui all'art.28 anche con aumento di volume e ampliamento e modifica delle destinazioni d'uso (senza limitazioni anche del carico urbanistico).

La differenza in piu' è costituita da:

gli interventi di ristrutturazione urbanistica;  
modifica e ampliamento delle destinazioni d'uso;  
i depositi temporanei per attività estrattive autorizzate;  
gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici (vigenti alla data di entrata in vigore del PAI o Decreti) nelle zone omogenee A ,B,D ma questo solo limitatamente per cio' che concerne il completamento di lotti residui in ambiti totalmente o parzialmente già urbanizzati; F limitatamente alle attrezzature a servizio pubblico;

Per gli interventi ammessi è comunque necessaria la loro realizzazione in condizioni di sicurezza idraulica e sono soggetti al parere nello stesso modo e con le stesse esclusioni dei casi della fascia A.

In altre parole non vanno, anche in fascia B, a valutazione idraulica solamente i seguenti casi:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;  
b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico.

I casi di cui sopra, per non essere sottoposti a parere idraulico, non devono chiaramente comportare tutte le condizioni ostative, già esposte per la fascia A, di aumento di volume, diversa distribuzione dei volumi esistenti, diversa disposizione delle superfici di sedime, cambi di destinazione d'uso, modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree; diversa superficie sedime.

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio.

In tutti i casi non espressi ai punti precedenti gli interventi possibili richiedono comunque il parere da parte di AIC.

## **9. Opere per la messa in sicurezza nei casi di interventi edilizi ammessi**

Nei casi di interventi edilizi ammessi, secondo le norme del PAI, con esclusione di pochi casi corrispondenti a manutenzioni o adeguamenti su patrimonio esistente, è richiesta l'esecuzione in sicurezza idraulica con parere da parte della AIC così come anche nel caso di possibili ampliamenti ai sensi del così detto Piano casa che prevede nelle zone a rischio idrogeologico sia possibile operare ampliamenti a condizione che sia assicurata, da parte della A.I.C. la sicurezza idraulica.

La condizione imposta di realizzazioni in sicurezza idraulica deve intendersi, in genere, raggiungibile attraverso opere di messa in sicurezza (nuove arginature, muri di contenimento, casse di laminazione, by-passe, etc) che sottraggano intere aree perimetrate al rischio.

Queste devono essere verificate, attraverso opportune modellazioni, ai fini del loro effetto di modifica del regime idraulico di monte e di valle e di come questo possa risultare peggiorativo del livello di rischio rispetto a quello "ante".

Di contro è possibile l'adozione di accorgimenti tecnologici puntuali che possano assicurare la sicurezza del singolo fabbricato ma rispettando sempre il principio di non pregiudicare i parametri idraulici a monte e a valle rispetto al regime di piena e i risultanti livelli di rischio per i volumi esistenti.

In termini generali resta difficile descrivere possibili interventi tecnologici di tipo "localizzato" per il singolo fabbricato che assicurino la sicurezza e dei quali sia possibile determinare effettivamente gli effetti locali indotti per escludere pregiudizio verso i livelli di rischio dell'esistente; infatti le opere di confinamento locale delle acque quali recinzioni esterne, dossi o di imposta su rilevati, dovrebbero essere verificate attraverso specifici studi di variazione del regime idraulico indotto (SRi di cui al paragrafo 10).

Tali studi dovrebbero essere condotti rispetto a scenari progressivi in cui si consideri l'esecuzione di opere analoghe sui fabbricati della zona cioè secondo quanto al paragrafo 10.

Si può solo generalizzare il caso di possibilità di realizzare interventi di messa in sicurezza "locale" quando concorrono contemporaneamente (nessuno escluso) condizioni particolari dei valori dei parametri idraulici velocità  $v$  e tirante  $t$  nonché dell'area occupata complessivamente dall'intervento secondo lo schema seguente:

velocità  $v \leq 0.50$  m/s;

tirante idrico  $t \leq 0.50$  m;

area occupata  $A_i \leq 2500$  mq.

*Si intende area  $A_i$  quella superficie che viene sottratta all'azione della piena con un confinamento delle acque (muri, argini, dossi etc), o la superficie di imposta del fabbricato che viene sottratto all'azione delle acque con un rilevato.*

*Nel caso vi sia una realizzazione composta di rilevati e confinamenti si intende la somma delle due superfici.*

## **10. Effetti indotti sul regime idraulico "ante" (studi SRi)**

Gli studi idraulici che hanno condotto alle perimetrazioni delle aree pericolose o di rischio nel PAI determinano delle condizioni dette di riferimento dei parametri idraulici della velocità e dell'altezza idrica; queste stabiliscono, rispetto alle costruzioni esistenti a quel momento, definiti livelli di rischio idraulico.

**Per principio assoluto del PAI ogni realizzazione, nuovi edifici, infrastrutture, opere idrauliche non può determinare un aggravio dei preesistenti livelli di rischio nelle zone limitrofe alle nuove realizzazioni.**

Pertanto, le opere idrauliche, di messa in sicurezza di aree a rischio, devono essere accompagnate da studi che dimostrando che gli effetti indotti dalla modifica del regime idraulico non aumentino il livello di rischio per le altre aree o inducano addirittura nuove aree a rischio; in tal caso devono essere accompagnate da opere di compensazione.

Tale necessità di studi sul regime idraulico indotto (SRi) occorre a maggior ragione quando un progetto di messa in sicurezza riguarda non un'area completa a rischio ma solo una sua parte come interessata da un intervento di nuova realizzazione o di modifica dell'esistente edificato; ciò in quanto nell'area a rischio esistono necessariamente già dei fabbricati che rimarrebbero, nella migliore delle ipotesi, esposti allo stesso livello di rischio.

Paradossalmente più l'area interessata dall'intervento è piccola, rispetto all'area totale a rischio, e più risulta complicato definire gli effetti, in termini di rischio idraulico, della sua realizzazione sul resto dei fabbricati e delle aree; questo perché occorre non solo valutare l'effetto di quanto si va realizzare sul rimanente nello stato attuale, ma come si può evolvere progressivamente nel tempo la messa in sicurezza del rimanente edificato.

In altre parole, la verifica dell'effetto dell'opera di protezione da realizzare in modo locale va confrontata rispetto all'ipotesi di una progressiva messa in sicurezza di tutti gli altri fabbricati esistenti o anche delle aree residue edificabili, tutti messi in sicurezza in modo puntuale, e di come questa progressione pregiudichi il livello di rischio di quegli edifici che, nella progressione, risultino ancora senza protezione realizzata.

Quindi l'intervento di messa in sicurezza di tipo parziale, come quota di area, o locale, come limitato al singolo fabbricato, va necessariamente **contestualizzato** nel tempo secondo possibili tipologie di opere di messa in sicurezza che progressivamente verranno realizzate anche sulle altre costruzioni o aree libere; ciò per evitare che nel tempo si possano creare pericolose situazioni indotte dal realizzato, sulla parte che non è ancora in sicurezza o sulle strade dell'area.

Ad esempio realizzando un singolo fabbricato con imposta su un rilevato che lo porrebbe in quota di sicurezza andrebbe verificato il suo effetto, al fine della modifica dei parametri di velocità ed altezze a monte e a valle (in senso idraulico) e della relativa modifica dei livelli di rischio dei fabbricati esistenti. Tale effetto andrebbe poi

rilevato anche in situazioni in cui vi sia una adozione progressiva di sistemi locali sugli altri edifici.

Unico caso generalizzabile di intervento "locale" di messa in sicurezza che non produce effetti idraulici sull'esistente è quello del ricollocamento, a quota di sicurezza, di volumi edilizi abitabili come posti in precedenza a quota sommergibile dei quali si lascino inalterate o migliorate le caratteristiche di trasparenza ai flussi idrici. (esempio piani pilotis).

Quindi aumenti di volume dei fabbricati esistenti e connessi con ristrutturazioni edilizie risanamenti, demolizioni con ricostruzione, che non comportino aumento dei carichi urbanistici, se realizzati a quote di sicurezza sono compatibili, ai fini dell'assetto del PAI, se accompagnati da soluzioni che eliminino, per i volumi che rimarrebbero esposti ai tiranti idrici, l'agibilità o che producano un rialzo dei solai calpestabili ciò in condizioni di trasparenza idraulica.

## **11. Contestualizzazione intervento di m.s. eseguito in modo locale o puntuale**

La completa messa in sicurezza di un'area come definita a rischio dal PAI si considera eseguita quando si abbassa il livello determinato dal PAI fino almeno al sottostante livello R2, la estensione dell'area deve in tal caso riguardare almeno tutto l'edificato già esistente in modo da non lasciare sotto qualsiasi tipo di effetto indotto parti di edificato già esistenti.

Nel caso invece si proceda con l'intervento di messa in sicurezza solo per una parte dell'edificato, compreso nell'intera area di rischio, o si proceda con un'opera localizzata ad un singolo lotto o fabbricato, occorre procedere alla verifica (SRi) degli effetti che tale intervento di messa in sicurezza determina rispetto alla restante parte dell'area che rimane senza protezione anche ipotizzando il progressivo scenario di evoluzione della progressiva messa in sicurezza di tutta l'area.

Tale considerazione valgono chiaramente, ed anzi ancora più trattandosi di nuovo edificato, nel caso cioè di un'area libera edificabile di cui si presenta il progetto per la singola messa in sicurezza; quindi si operi non per interventi sul patrimonio già esistente ma per creare nuovi volumi.

Quindi nel caso di intervento definibile "localizzato" ad una porzione di area a rischio o al limite che riguarda un solo lotto o un solo fabbricato occorre procedere alla **contestualizzazione dell'intervento** :

- a) rispetto agli altri possibili interventi sulla parte di area rimanente ;
- b) rispetto alla loro progressione nel tempo.

In primo luogo andranno ipotizzate, analizzando lo sviluppo edilizio già presente nella area di rischio, le realizzazioni di altri interventi localizzati per la messa in sicurezza effettuata in modo singolo. Analizzato lo stato edilizio già presente e l'eventuale sviluppo futuro, a saturazione della zona secondo PRG, si possono determinare le dimensioni dei possibili interventi. Nel caso ad esempio, di area già edificata gli interventi di tipo localizzato, che potrebbero essere richiesti, saranno coincidenti con le dimensioni dei singoli lotti, nel caso di aree ancora da edificare saranno possibili interventi più grandi come dimensione. Nel caso di aree solo parzialmente edificate la tipologia dimensionale possibile sarà varia comprendendo sia interventi ridotti ai soli lotti o fabbricati sia interventi più grandi, per aree che ricalchino i limiti dei piani attuativi di PRG.

Quindi al termine di tale analisi si disporrà di un possibile quadro di interventi, eseguiti in modo parziale o puntuale, di messa in sicurezza diversificati nelle possibili dimensioni.

In secondo luogo, elaborato il mosaico di possibili interventi, ne va ipotizzato un progressivo sviluppo non potendosi certamente definire che vi sia una contemporanea realizzazione estesa per tutta l'area a rischio. Infatti, in questo caso di non completa messa in sicurezza di tutta l'area definita a rischio, il pericolo da evitare è quello che la realizzazione della messa in sicurezza, eseguita in modo puntuale ed autonomo secondo dimensioni che vanno dal lotto al piano, estesa solo ad una parte dell'edificato, lasci parti dell'area completa, ancora da mettere in sicurezza, esposte ad un variato livello di rischio maggiore per effetto proprio delle singole opere realizzate da singoli proprietari o lottizzatori.

Sotto questo aspetto è quindi rilevante quanta e quale parte di area a rischio rimarrebbe esposta ad un livello maggiore in conseguenza della realizzazione della messa in sicurezza della restante parte.

Per quanto sopra è necessario definire e valutare gli effetti attraverso probabili scenari di realizzazioni di opere di messa in sicurezza progressivi nel tempo.

I) Realizzazione della sola opera di messa in sicurezza per l'intervento in oggetto.

Valutazione degli effetti sull'area residua allo stato attuale.

II) Realizzazione progressiva delle opera di messa in sicurezza, considerate realizzate in modo singolo per l'esistente edificato e per le aree da edificare, pari ad una quota del 25% dell'area totale a rischio.

Valutazione degli effetti sull'area residua pari al 75 % come allo stato attuale.

III) Realizzazione progressiva delle opera di messa in sicurezza, considerate realizzate in modo singolo per l'esistente edificato e per le aree da edificare, pari ad una quota del 50% dell'area totale a rischio.

Valutazione degli effetti sull'area residua pari al 50% come allo stato attuale.

IV) Realizzazione progressiva delle opera di messa in sicurezza, considerate realizzate in modo singolo per l'esistente edificato e per le aree da edificare, pari ad una quota del 75% dell'area totale a rischio.

Valutazione degli effetti sull'area residua pari al 25% come allo stato attuale.

V) Realizzazione progressiva delle opera di messa in sicurezza, considerate realizzate in modo singolo per l'esistente edificato e per le aree da edificare, pari ad una quota del 100% dell'area totale a rischio.

Valutazione degli effetti sull'area residua come definita dalle strade come allo stato attuale.

Nella ipotesi che con lo scenario V) si raggiunga un equilibrio tra le partizioni delle aree in sicurezza e i livelli di rischio residui, le situazioni intermedie, comportando comunque una quota di patrimonio edilizio esposto devono essere dimostrate come sopportabili, in termini di livelli di rischio indotto.

Solo nel caso di contemporanea presenza di campi di velocità e di tiranti ridotti, per la situazione "ante" per tutta l'area a rischio, si può ipotizzare che sia trascurabile, durante la progressione, la modifica del livello di rischio sul residuo esistente non ancora posto in sicurezza.

Nel caso di aree definite solo pericolose in cui non insiste edificato, quindi soggette a perimetrazione di fascia A o B, cioè naturalmente per mancanza di rischio come dovuto all' assenza di elementi edificati esposti, la contestualizzazione di cui al presente paragrafo risulta deterministica rispetto allo stato di fatto. Infatti nel caso di aree



libere, nei casi previsti di piani attuativi fatti salvi, lo studio necessario alla edificazione di un singolo piano attuativo deve verificare lo stato di sicurezza di quanto complessivamente si va a realizzare e del relativo 'effetto indotto sui parametri idraulici a monte e a valle di quanto proposto.

L 'eventuale progressiva realizzazione di altri strumenti attuativi, come compresi anche 'essi nella stessa area pericolosa ed anch'essi fatti anch'essi salvi , riguarderà progressivamente lo stato di fatto determinato dal naturale succedersi degli stessi e dei quali il proponente del progetto dovrà tenere conto.

Tutto quanto sopra dimostra comunque la estrema difficoltà di condurre verifiche in un contesto di edificato già esistente, per il quale si operi non attraverso la messa in sicurezza totale dell'area, che possano escludere la presenza di variazioni dei livelli di rischio come indotte da interventi di messa in sicurezza di tipo localizzato e non complessivo, per l'edificato restante.

Rimangono esclusi quei casi in cui la contemporanea presenza di bassi valori di velocità e di tirante ( $v \leq 0.50$  m/s e  $t \leq 0.50$  m), come determinati dagli studi idraulici condotti ai fini delle originarie perimetrazioni, unito ad una limitata occupazione di area ( $A \leq 2500$  mq), come interessata dalla messa in sicurezza locale, determinano uno stato definibili di "indifferenza idraulica".

In tal caso, e solo in tal caso, l'intervento locale di messa in sicurezza risulta possibile per l'esclusione di effetti indotti sul regime idraulico.

Rimangono esclusi da studi SRi e dalle necessarie contestualizzazioni, e sono quindi sempre ammessi, tutti gli interventi di messa in sicurezza di tipo locale che risultano a priori, trasparenti al fluire del regime delle acque di piena; cioè tutti gli interventi di tipo locale che non determinano variazioni del regime ante opera quali :

*piani pilotis;*

*inagibilità dei piani sommergibili;*

*inagibilità piani sotterranei.*

## **Titolo II - Pareri idraulici**

### **1. Aspetti del parere**

Il parere idraulico, da esprimere in base alle norme tecniche, riguarderà la compatibilità idraulica dell'intervento richiesto rispetto alle caratteristiche idrauliche del fenomeno di inondazione, come determinato dagli studi effettuati dal Piano, di cui il tirante idrico è l'elemento principale di riferimento.

Rispetto a tale tirante e alle condizioni morfologiche del sito e della corrente idrica presumibile andranno espresse le valutazioni che porteranno alle opportune prescrizioni tecniche rispetto al progetto proposto.

Pertanto il progetto presentato all'esame della AIC già dovrà prevedere, in base appunto alle dimensioni del tirante fornito, i dovuti accorgimenti tecnici costruttivi che determineranno essenzialmente e contemporaneamente:

- a) la sicurezza delle persone e dei beni ;
- b) il non aggravio delle condizioni di riferimento idraulico (velocità e tiranti) per le aree limitrofe all'intervento sia a monte che a valle, ciò rispetto al moto del flusso idrico del fenomeno di inondazione di riferimento ( $T_r = 200$  anni) così come indicato dalle norme del PAI.

Il parere riguarda, allo stato attuale ancora di non piena vigenza di tutte le nuove norme come contenute nella III Variante del PS5, le condizioni di rispetto al rischio idraulico come prodotto dal reticolo idrografico principale e/o secondario ma, secondo appunto quanto indicato dalle norme del Progetto di aggiornamento del PS5 - Piano stralcio dell'area romana, adottato dal C.Istituzionale della ABT nel dicembre 2014, potranno anche essere prescritti l'adozione di tutti gli accorgimenti e le opere necessarie per assicurare l'invarianza idraulica come descritta negli allegati alle NT del PS5-Aggiornamento dicembre 2014 .

Detto allegato alle norme riporta tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche da condurre sul progetto presentato per determinare lo stato di:

- I) non modificazione delle condizioni della piena di riferimento;
- II) sicurezza rispetto alla piena di riferimento;
- III) invarianza idraulica;
- IV) opere ed accorgimenti per riduzione del rischio, riduzione di superfici impermeabili ed invarianza idraulica.

Le verifiche di cui ai punti precedenti saranno comprese in apposita relazione da allegare al progetto presentato a cura del progettista incaricato.

### **2. Analisi necessari ai fini del parere idraulico**

Le valutazioni oggetto del parere idraulico da esprimere verteranno, secondo le impostazioni di assetto e sicurezza idraulica dettate dal Pai :

- a) situazioni ostative nei confronti del regime idraulico (del corso d'acqua e delle acque esondate), ad esempio se la presenza dei volumi da realizzare genera sostanziale alterazione dei caratteri idraulici con aggravamento dei livelli di rischio per le

situazioni esistenti a monte e/o a valle, cio' rispetto alla situazione analizzata dal PAI stesso senza la presenza dei manufatti.

b) se la costruzione da realizzare o da modificare comporta, per i beni e le persone, livelli di sicurezza rispetto al fenomeno di inondazione giudicati compatibili; in detta valutazione sarà quindi considerato il confronto tra la struttura tipologica del fabbricato e i valori idraulici del sito con espressioni del concetto della vulnerabilità, di come cioè la realizzazione risulta esposta ai fenomeni.

Le prescrizioni possibili a cui si dovrà conformare il fabbricato a seguito delle analisi di cui ad a) e b) possono riguardare in generale:

quote solai di calpestio;

limitazioni d'uso dei volumi posti a livelli inferiori al piano di campagna;

limitazioni d'uso degli spazi posti a livello inferiore della quota raggiungibile dal livello di piena;

opere esterne (recinzioni, dossi etc) per ridurre la vulnerabilità dell'edificio;

accorgimenti sull'edificio per ridurre la vulnerabilità

I concetti chiave sopra esposti sopra trovano riferimento secondo lo specchio seguente di carattere generale.

1) **Valutazioni circa il volume edilizio** (riferimento punti I) e II):

- |     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
| a.1 | elemento chiave:     | <b>ingombro</b>   |
|     | termine riferimento: | regime idraulico "ante opera";                                    |
|     | verifica :           | modifiche indotte rispetto al regime di piena                     |
|     | parametri:           | posizione rispetto flussi piena, volumi sottratti alla espansione |
|     | valutazioni:         | pregiudizio fabbricati ed infrastrutture poste a monte e valle;   |
| a.2 | elemento chiave:     | <b>resistenza</b>   |
|     | termine riferimento: | effetti della piena   |
|     | verifica :           | capacità struttura a resistere                                    |
|     | parametri:           | pressioni statiche e dinamiche                                    |
|     | valutazioni:         | pregiudizio proprio fabbricato;                                   |

Possibili prescrizioni:

a.1- per assicurare trasparenza alla piena ;

a.2- per aumentare resistenza struttura.

2) **Valutazioni circa effetto intervento** (riferimento punto III):

- |     |                      |                                       |
|-----|----------------------|---------------------------------------|
| b.1 | elemento chiave:     | <b>impermeabilizzazione suolo</b>     |
|     | termine riferimento: | deflussi superficiali ante operam     |
|     | verifica :           | aumento deflussi superficiali         |
|     | parametri:           | superf. rese impermeabili post operam |
|     | valutazioni:         | invarianza idraulica;                 |

Possibili prescrizioni:

b.1- opera compensative;

superfici drenanti

tetti verdi

riduzione superfici impermeabili

3) **Valutazioni circa tipologia volume edilizio** (riferimento punto II):

- |     |                      |                                       |
|-----|----------------------|---------------------------------------|
| a.1 | elemento chiave:     | <b>sommersione</b>                    |
|     | termine riferimento: | contenuto in persone e beni           |
|     | verifica :           | livello di rischio                    |
|     | parametri:           | tiranti idrici                        |
|     | valutazioni:         | pregiudizio sicurezza persone e beni; |

Possibili prescrizioni:

- c.1- sovrizzo solai;
- interdizione locali interrati
- opere recinzione con finalità di protezione idraulica (senza modifiche di cui punto a.1)
- opere interne per riduzione vulnerabilità.(senza modifiche di cui punto a.1)

### **3. Certificazione per quanto all'art.47 - Piani attuativi "fatti salvi"**

La possibilità di realizzazione degli interventi ammessi dagli articoli 28) 29) 30) 31) 32) delle NT è condizionata sia alla fattispecie urbanistica dell'intervento proposto sia alla caratteristica costruttiva presentata con il progetto stesso e che sarà, questa ultima, esaminata direttamente dalla AIC.

Gli articoli citati contengono già la lista degli interventi possibili in zone di rischio ed attengono essenzialmente al patrimonio edilizio esistente ; gli interventi possibili , ad esclusione di alcune limitate tipologie, prevedono tutti l'espressione del parere idraulico (vedi paragrafo ...) che dovrà fornire le condizioni esecutive per una loro realizzabilità in sicurezza e senza pregiudizio idraulico per le costruzioni vicine.

La pre - condizione di ammissibilità necessaria è quindi in prima istanza rappresentata dalla fattispecie dell'intervento che dovrà ricadere in una dei casi ammessi dagli articoli del PAI.

Caso particolare riguarda quello dei Piani di lottizzazione o Piani attuativi dello strumento urbanistico generale che risultano alla data di entrata in vigore delle NT del pai (luglio 2015 per Decreto 32 e gennaio 2017 per il decreto 58) già approvati e convenzionati, così' come previsto dall'articolo 47 delle NT.

**Art. 47 Norme transitorie**1. Nelle aree disciplinate dagli articoli 14, 15, 28, 29 sono fatti i salvi i piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente Piano stralcio siano state stipulate le relative convenzioni ma le restanti realizzazioni nell'ambito dei suddetti piani, ivi compreso il rilascio dei singoli permessi a costruire, sono soggette al parere preventivo dell'Autorità competente alla tutela del vincolo. 2. In caso di parere negativo, l'amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 della legge 15.12.2004 n. 308 ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area in cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori.

La sussistenza di tali condizioni derivante, da modi e atti di competenza dei comuni, dovrà essere certificata dagli stessi, non potendosi indicare la AIC come soggetto opportuno per l'esame degli atti necessari; pertanto ai comuni si rivolgeranno direttamente gli istanti per ottenere la certificazione di sussistenza delle condizioni di cui all'art 47 NT.

*I comuni definiranno le condizioni per il rilascio di dette certificazioni ai privati richiedenti.*

### **4. Certificazione carico urbanistico**

La disciplina del termine aumento del carico urbanistico è connessa all'applicazione delle norme PAI art.28 comma 2 lettera b) realizzazione interventi edilizi che comportano modifica della destinazione d'uso consentita in fascia A a rischio idraulico.

Per l' art. 28 comma 2 sono ammessi:  
...omissis.

*Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico.*

A tal fine si intende mutamenti delle destinazione d'uso degli edifici o singole unità immobiliari gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività: residenziale, produttiva (compresa agricola), servizi.

Dalle circolari attualmente emanate dalle regioni discende che:

**Si ha incremento del c.u.**

- a) mutamento della destinazione d'uso degli edifici o unità immobiliari da residenza a servizi;
- b) mutamento della destinazione d'uso degli edifici o unità immobiliari per attività produttive a residenza a servizi;

**Si ha inoltre incremento del c.u**

- a) utilizzo per residenze o servizi di superfici che erano pertinenze;
- b) cambio di attività tra le destinazioni a servizi che comportano nuovi servizi, o anche ampliamenti, di tipo:
  - ricettivo - commerciale- somministrazione cibi e bevande;*
- c) cambio di destinazione da servizi a servizi con maggiore presenza di utenti;
- d) cambio di destinazione d'uso che comporta più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale precedente (limite di 100 mq se pianterreno);
- e) cambio di destinazione d'uso che comporta più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività produttiva residenziale precedente (limite di 100 mq se pianterreno)

**Non si ha incremento del c.u**

- a) nel caso di cambio di destinazione d'uso da servizi a residenza;

Per il caso dell'art.29 comma 2 lettera a, in fascia B, si conferma la possibilità di realizzare tutti gli interventi già previsti dall'art.28 per la fascia A, precisando, senza porre limitazione, che nella fascia B gli interventi possono comportare aumenti di volume e ampliamento e modifica destinazioni d'uso.

Gli interventi possibili sono comunque soggetti a valutazione idraulica con parere per verificare che gli interventi sono realizzati in condizione di sicurezza idraulica ed in modo da non costituire significativo ostacolo al libero deflusso e /o significativa riduzione dell'attuale capacità di invaso, impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o riduzione delle condizioni di rischio idraulico e coerentemente con la pianificazione degli interventi di protezione civile.

Si conviene che la certificazione del non aumento del carico urbanistico possa essere fatta coerentemente dallo stesso comune rispetto agli standard della propria pianificazione urbanistica.

**5. Esame generale rilascio parere *idraulico* per interventi edilizi (nuove realizzazioni, modifiche esistenti con e senza ampliamento)**

In generale la richiesta di qualsiasi intervento soggiace alle norme definite negli articoli 28 e 29 e 30 31 del PAI, in dipendenza della ricaduta del sito o in fascia A o in fascia B o anche per le equivalenti, ai fini delle possibilità di intervento edilizio, zone di rischio R4 o R3 (art 31 e 32).

I casi di possibile richiesta di interventi che comportano ampliamenti del preesistente vanno pertanto dapprima inquadrati nelle specifiche tipologie edilizie come previste dalle norme di cui agli art.28-29-30-31-32 , ciò chiaramente secondo il corrispondente livello di pericolo o rischio idraulico; dopo di che se la richiesta corrisponde ai casi previsti si può passare oltre per le analisi prettamente idrauliche .

Il flusso logico, secondo cui condurre le necessarie analisi nel caso generale di parere idraulico per una richiesta avanzata alla AIC, si può sintetizzare in alcuni principali passaggi che comportano analisi e decisioni :

I) Localizzare la richiesta:

- I.a) Richiesta ricade in zona R4 o fascia A articolo 28 NT PAI  
Ampliamenti possibili se senza aumento carico urbanistico e senza ampliamento superficie sedime e senza realizzazione volumi interrati.
- I.b) Richiesta ricade in zona R3 o fascia B articolo 29 NT PAI-  
Ampliamenti comunque possibili.

II) Analizzare la sicurezza idraulica, ai sensi del PAI

- II.a) Richiesta con opere di messa in sicurezza di aree.  
In attesa fino al collaudo opere. **Fine**
- II.b) Richiesta con opere di m.s. di aree parziali o locali su singolo edificio.  
Edificio con richiesta sanatoria:rimando all'esame pratica condono. **Fine**  
Analisi inerenti effetti dei volumi rispetto regime di piena (Sri),se non c'è ampliamento o cambiamento aree sedime gli SRi si considerano come già svolti dagli studi Pai, non servono ulteriori SRi se si opera in modo da non variare il deflusso preesistente.

III) Esame sicurezza dei volumi da realizzare o modificare

- III.a) Unità edilizia va da piano campagna a cielo.  
Richiesta con opere esterne di messa in sicurezza, occorre SRi altrimenti -Parere a condizioni:  
no opere esterne e rilascio di vol. sommergibili  
Richiesta con accorgimenti interni o senza  
Parere a condizione:  
rilascio volumi sommergibili con medesime condizioni di trasparenza
- III.b)Unità soggetta ampliamento fa parte di fabbricato.  
Unità risulta completamente a quota sicurezza- Parere favorevole con esclusione dei casi di incompatibilità del fabbricato nel suo insieme.  
Unità non risulta completamente a quota sicurezza.  
Prescrizioni per rilascio parti sommergibile  
possibili- Parere favorevole  
non possibili Parere non favorevole .

Il flusso completo che schematizza ogni possibile condizione e scelta è riportato nella figura (2-3-4), sono rappresentate le varie fasi: I) la localizzazione, II) l'analisi idraulica e di sicurezza che comprende come sotto fase anche la parte degli studi idraulici degli effetti indotti detta SRi .

Il ritorno dello studio SRi, così come descritto al paragrafo... si intende accettabile quando comporta una variazione dei parametri di velocità e tirante comunque compresi in un massimo aumento del 20%, ciò rispetto alle condizioni ante senza intervento.

## **Titolo III - Casi particolari**

### **1. Condoni**

#### **1.1 Riferimenti**

Nei casi di richiesta di parere ai fini idraulici per concessioni in sanatoria si riscontrano due casi:

*a) le NT hanno avuto vigenza dopo la domanda di concessione in sanatoria.*

La questione pone due distinte problematiche interpretative: a) se la sopravvenienza del vincolo imponga, nel procedimento di sanatoria non ancora concluso, il coinvolgimento dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo stesso; b) se detta Autorità, in presenza di un vincolo sopravvenuto a contenuto assolutamente preclusivo dell'intervento, sia tenuta a far valere semplicemente il carattere ostativo del nuovo regime vincolistico ovvero se debba compiere una valutazione più ampia e articolata, che tenga conto della compatibilità in concreto dell'intervento già realizzato in rapporto al vincolo sopravvenuto.

Con la n.20 del 1999 l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, dopo aver passato in rassegna i contrastanti orientamenti all'epoca emersi in sede giurisprudenziale, ha rilevato come il vincolo paesaggistico su un'area, ancorché sopravvenuto all'intervento edilizio, non possa restare senza conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l'onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo in ordine alla assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale all'esigenza di vagliare l'attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime di tutela del bene compendiatore nel vincolo.

E' quindi orientamento costante di giurisprudenza amministrativa, secondo cui dovrebbe in ogni caso tenersi conto del **regime vincolistico esistente** al momento in cui viene esaminata la domanda di condono, a prescindere dall'epoca di introduzione del vincolo stesso.

Pertanto anche nel caso di vincolo sopravvenuto è necessario il parere dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Quanto alla seconda problematica interpretativa, relativa al "quomodo" dell'intervento valutativo, nel caso specifico, dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'esame non possa prescindere dal considerare, anche per le intuibili implicazioni sul piano della logica e della ragionevolezza, che le prescrizioni di tutela sono sopraggiunte alla realizzazione dell'intervento edilizio, di tal che la valutazione del caso concreto non potrebbe compiersi come se l'intervento fosse ancora da realizzare.

Quindi il parere da rilasciare non può richiamarsi genericamente ad una inedificabilità ma deve valutare la tipologia dell'intervento e la compatibilità con le ragioni dei vincoli apposti.

In altri termini l'eventuale diniego non può far perno esclusivamente sulla contrarietà della realizzazione edilizia rispetto alle nuove norme del piano, che evidentemente hanno valenza vincolante "pro futuro", ma deve valutare il caso concreto.

**b) le NT hanno vigenza prima della domanda di concessione in sanatoria.**

In questo caso è palese la necessità di acquisire il parere dell'Autorità competente alla tutela del regime normativo inerente il PAI.

Troverà in questo caso possibile richiamo la norma che genera uno stato di inedificabilità al di fuori dei casi e delle condizioni di sicurezza come previsti dalle norme art.28-32 del PAI.

## **1.2 Silenzio assenso**

Premesso che la domanda di condono si esplica completamente solo a seguito di documentazione presentata, a cura del richiedente, in forma completa e che secondo giurisprudenza la richiesta di ulteriore documentazione non può avvenire in un momento in cui essa non è in grado di produrre effetti già determinati per legge con la formula del silenzio, nel caso delle norme determinate con il PAI si possono verificare i seguenti casi:

a) Approvazione delle NT del PAI in data successiva al termine previsto per il silenzio assenso, in questo caso se la documentazione era completa ed esplicava i suoi effetti per la richiesta non risulterebbe possibile richiedere ancora parere idraulico ai fini della completezza della richiesta.

b) Approvazione NT prima del termine necessario per il silenzio assenso, la documentazione si rende allora in quel momento incompleta; è possibile richiesta integrazione con parere idraulico;

c) Approvazione delle NT del PAI prima della presentazione della documentazione ai fini della sanatoria incompleta del parere idraulico, non si esplicano in nessun caso i termini del silenzio.

## **1.3 Richieste per unità o porzioni**

Nel caso di richiesta di parere idraulico per domande di concessione in sanatoria che riguardano unità (o loro porzioni) facenti parte di fabbricati con più unità, queste di per sé possono risultare a quote di sicurezza, quindi al di sopra dei tiranti idrici aumentati del franco di sicurezza, in tal caso occorre procedere con valutazioni che esulano anche la stessa unità in esame di condono.

Il primo esame va comunque esteso a tutto il volume edilizio "contenitore", verificando se il fabbricato rientra nei limiti di distanza dai corsi d'acqua o dai canali di cui al paragrafo 6); il limite di distanza escluderebbe anche, indirettamente, l'ipotesi di un sanatoria per volumi che potrebbero comportare una evidente modifica del regime delle acque esondate con nocimento verso i fabbricati limitrofi.

Infatti andrebbe, in genere, verificato se il fabbricato comporti, per la sua stessa posizione rispetto al flusso idrico un maggiore livello di rischio idraulico per i fabbricati vicini con alterazione sensibile dei parametri di velocità e di altezza idrica come determinati al tempo della redazione del PAI.

In genere essendo la data di vigenza delle NT successive alla scadenza dell'ultimo condono (2004) gli studi idraulici condotti hanno, genericamente, già considerato l'esistenza di un edificato (a prescindere se abusivo o meno); pertanto la realizzazione



in oggetto non modifica i caratteri idraulici, come appunto già determinati dallo stesso PAI e che devono costituirne il riferimento. In tal modo si esclude anche la necessità di studi di tipo (SRI) come ai paragrafi 10 e 11.

Successivamente si ponga l'ipotesi se fosse presentata una richiesta di parere idraulico per tutto il fabbricato (nel suo insieme cielo/terra) e se, in tal caso, ne poteva derivare un parere favorevole con prescrizioni relativamente alla messa in sicurezza dei piani sommergibili, determinando il raggiungimento di un livello di compatibilità dell'intero fabbricato e altresì non emergessero ostative, sempre rispetto all'intero fabbricato, verso la sua resistenza strutturale.

In tal caso riscontrandosi :

- a) la non preclusività del fabbricato "contenitore", inteso come volume fisico, ai fini del mantenimento del regime idraulico ("ante opera") e del maggior indotto livello di rischio verso altri fabbricati;
- b) la non preclusività del fabbricato "contenitore", come struttura resistente verso i carichi indotti dal regime idraulico ai fini della sicurezza delle singole unità;
- c) la possibilità di rendere con prescrizioni la compatibilità del livello di rischio per il fabbricato stesso e dei suoi contenuti come relativi ai volumi sommergibili;
- d) la impossibilità "pratica" di rispettare le prescrizioni di cui al punto c) come a carico del richiedente la sanatoria per la porzione di fabbricato posta già a quota di sicurezza (ciò in quanto non proprietario delle parti in cui, invece, si potrebbero realizzare le prescrizioni dovute);

si renderebbe, nel concetto di proporzionalità dell'azione amministrativa, un possibile parere idraulico favorevole relativamente alle unità poste in quota di sicurezza con rimando ai pareri idraulici successivi l'obbligo di esprimere prescrizioni per i piani che non risultino in quota di sicurezza.

## **2. Piano Casa**

### **2.1 Riferimenti**

La legge regionale 11.8.2009 n.21 nella prima stesura prevedeva anche interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione, questo come generica tipologia ammessa, però con la esclusione dei territori compresi nel rischio elevato o molto elevato (sicuramente da intendersi compreso il tipo R4 ed R3 dei PAI), successivamente è stata introdotta la deroga:

*"-- fatta eccezione per i territori ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico in cui la sicurezza del regime idraulico è attestata dall'ente competente nel parere .."*

Quindi è da concludersi che il tipo di intervento di demolizione con ricostruzione, così come gli altri tipi ammessi da Piano Casa, sono possibili secondo norma regionale se e solo se, nei territori R3/4 da PAI l'Autorità Idraulica competente (regione o provincia dipende dai casi) attesta che per quel territorio vi è sicurezza idraulica.

Il riferimento generico al territorio, inteso come area, appare inapplicabile rispetto alle possibilità di certificazione di sicurezza idraulica; infatti l'analisi semantica della norma porta ad escludere che una zona a rischio idrogeologico, come perimetrata dal

PAI, possa essere certificata, a priori, in sicurezza idraulica dall'ente competente all'autorità idraulica; l'espressione positiva della AIC potrebbe formularsi, in effetti, solo dopo l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza dell'area.

Quindi se ne deve concludere che anche il Piano casa, come in generale gli interventi ammessi dal PAI, è ammesso nell'ambito delle possibilità già descritte dagli articoli 28 e 29 a seconda dell'area o fascia R4-A/R3-B.

Gli articoli citati, nelle possibilità realizzative ammesse, definiscono sempre la necessità della realizzazione in sicurezza idraulica nel rispetto dell'assetto definito dal PAI.

Quindi le trasformazioni che avvengono devono comportare il miglioramento della condizione di rischio preesistenti e senza aggravare il rischio per altri.

Nel caso generale di aree messe in sicurezza con opere che impediscano l'inondazione dell'area stessa questa, come regola assoluta imposta dal PAI, questa avviene senza aggravio delle condizioni di allagamento e di soggezione delle aree vicine; tale condizione deve essere quindi supportata da opportuni studi e modellazioni idrauliche.

Di contro interventi su singoli fabbricati, per lo scopo della messa in sicurezza locale, non possono che riguardare interventi connessi con la diminuzione della vulnerabilità dello stesso che lascino inalterati gli effetti preesistenti del volume edilizio al regime idraulico; infatti opere esterne limitate alle aree dei singoli fabbricati o opere interne che ne modificano le condizioni di "trasparenza" dovrebbero essere considerate e valutate con riferimento ad uno scenario in cui tutti i singoli fabbricati adottassero i medesimi accorgimenti di sottrazione di aree singole all'inondazione.

Tali opere non potrebbero che essere realizzate che in "contemporanea" per escludere "a priori" un possibile aumento di livello di rischio per quelle zone che non adottassero accorgimenti o li adottassero in momenti successivi, nei quali rimarrebbero esposti ai cambiamenti "idraulici" determinati dagli interventi precedenti (vedere paragrafo 10 Sri)

In sostanza, escludendo la messa in sicurezza totale dell'area a rischio ove ricade l'intervento, per i singoli fabbricati rimane possibile solo l'intervento che pone in quota di sicurezza i volumi praticabili lasciando i volumi sommergibili alle medesime condizioni di trasparenza idraulica che avevano in precedenza (tipo piani pilotis).

## **2.2 Esame richieste**

Nei casi di richiesta di interventi su immobili esistenti ai sensi del così detto "Piano casa" che prevede che nelle zone a rischio idrogeologico sia possibile operare a condizione che sia assicurata, da parte della A.I.C. la sicurezza idraulica, questa deve intendersi raggiungibile attraverso opere di messa in sicurezza che sottraggano le aree perimetrate al rischio (con riferimento piena  $Tr=200$  anni), oppure con l'adozione di accorgimenti tecnologici puntuali che possano assicurare la messa in sicurezza del singolo fabbricato (con  $Tr=200$ ), sempre alle condizioni generali previste dal PAI (vedasi paragrafi 9 e 10) di non pregiudicare, con l'intervento di messa in sicurezza, i parametri monte e di valle dei parametri idraulici di riferimento.

In termini generali, non legati ad ogni fattispecie progettuale e senza studi di tipo SRi, non è possibile definire tipologie di interventi tecnologici, di tipo "localizzato" al singolo fabbricato, che siano idonei alla messa in sicurezza locale, rendendola così alternativa alla messa in sicurezza di tutta l'area perimetrata a rischio.

Unico caso generalizzabile di compatibilità di richiesta, ai fini del Piano casa, con le aree a rischio e la loro messa in sicurezza, così come da certificare da parte della AIC, è che questa sia prodotta ad un livello del fabbricato superiore a quello dei tiranti idrici di riferimento (aumentati di idonei franchi idraulici), come previsto agli artt. 28 e 29 delle NT del PAI con riferimento al carico urbanistico.

Quindi aumenti di volume del fabbricato, che rispettino le previsioni degli articoli 28 o 29 secondo la zona di appartenenza, se realizzati a quote di sicurezza sono compatibili con il rischio idraulico se vengono accompagnati da soluzioni che riducano, per le parti che eventualmente rimarrebbero sommergibili, il livello di rischio; tali soluzioni sono in generale, per tutto quanto esposto in precedenza, solo l'eliminazione di agibilità di piani sotto il livello idrico di riferimento o il sovrizzo dei solai calpestabili, ciò realizzato in modo idraulicamente trasparente.

Tali prescrizioni sono, in genere, realizzabili nel caso che trattasi di un ampliamento di un fabbricato inteso nella sua interezza (cielo/terra).

Nel caso particolare che la richiesta riguardi solo una parte del fabbricato, come costituita da una singola unità immobiliare e che questa non faccia parte di una più generale richiesta riconducibile comunque all'ampliamento intero del fabbricato suddiviso in unità, e che tutta l'unità immobiliare, oggetto di ampliamento, risulti in quota di sicurezza rispetto ai tiranti della piena di riferimento ( $Tr=200$ ); tale unità, considerata nella sua interezza, risulterebbe nelle condizioni di sicurezza e per la quale non risultano applicabili ulteriori prescrizioni.

Le eventuali possibili prescrizioni, ai fini della riduzione dei livelli di rischio, sono rimandabili agli eventuali esami delle unità o delle parti del fabbricato che risultino sommergibili.

Nel caso che l'unità di cui sopra faccia comunque parte di un fabbricato soggetto a richiesta di sanatoria si condiziona l'esame della richiesta di ampliamento al preventivo favorevole parere idraulico relativo alla concessione in sanatoria.

Rimane ferma la necessità dell'espressione di un parere negativo quando la richiesta, ancorché riferita al caso di una unità immobiliare posta al di sopra del tirante idrico faccia parte di un fabbricato che non rispetta i limiti di distanza dai corsi d'acqua o dai canali come esposti al paragrafo 6) o che nel suo insieme possa raggiungere un livello di compatibilità solo e soltanto dopo la messa in sicurezza di tutta l'area a rischio non risultando alcun tipo di possibili prescrizioni relative alle parti sommergibili.

**Roma giugno 2017 Ufficio UPP - Autorità Distretto Appennino Centrale**